



## Scheda Paese EMIRATI ARABI UNITI

### NORME, REGOLE E STRUMENTI PER LA TUTELA DEI CREDITI COMMERCIALI NELL'ORDINAMENTO DEGLI EMIRATI ARABI UNITI

Gli EAU sono caratterizzati da un sistema giuridico c.d. misto "civil law-islamico" di derivazione egiziana (*civil law*) ma con forte connotazione religiosa poiché è la stessa Costituzione a prevedere che l'*islam* sia la religione di stato e che la *Shari'a* (Legge Coranica) sia la fonte principale del diritto.

Il sistema giudiziario, rispecchiando la natura mista dell'ordinamento degli EAU, risulta strutturato su un "doppio binario" che prevede sia Corti Federali Civili (che applicano la legge federale civile e sono competenti in materia commerciale) che Corti Statali Islamiche (che applicano la Legge Coranica e sono competenti in materia di diritto delle persone, famiglia e penale). Per entrambe le Corti è previsto un secondo grado di giudizio ed un comune giudice di ultima istanza rappresentato dalla Corte Suprema Federale.

In caso di mancato pagamento l'ordinamento degli EAU mette a disposizione **n. 5 procedure di recupero giudiziale**:

1. procedimento cautelare
2. procedimento esecutivo di provvedimenti stragiudiziali
3. procedimento sommario di ingiunzione
4. procedimento ordinario
5. procedure concorsuali

#### 1. PROCEDIMENTO CAUTELARE

Consente al creditore di instaurare un giudizio sommario (più breve e rapido rispetto al giudizio ordinario) per ottenere una tutela rapida ed efficace delle proprie ragioni creditorie. I principali procedimenti cautelari sono:

- Sequestro conservativo
- Detenzione del debitore
- Ordine restrittivo della libertà di viaggiare.

#### 2. PROCEDIMENTO ESECUTIVO DI PROVVEDIMENTI STRAGIUDIZIALI

Consente al creditore di ottenere un accertamento sommario del proprio credito o l'immediato avvio della procedura esecutiva nel caso di titoli di credito.

Si precisa che per l'efficacia esecutiva di *promissory note/bill of exchange* sarà necessario procedere al preventivo protesto del titolo.

A luglio 2018, i tribunali di Dubai hanno lanciato un nuovo servizio dedicato a rendere i documenti di riconoscimento del debito immediatamente esecutivi mediante l'apposizione, in base a determinati criteri, della formula esecutiva (*exequatur*). Gli obiettivi primari del nuovo servizio sono di ridurre significativamente la durata e la complessità del contenzioso, nonché di ridurre i relativi costi. Il creditore potrà pertanto adire direttamente il Tribunale esecutivo competente per far valere giudizialmente il titolo nei confronti del debitore evitando il giudizio di merito. Per ricorrere a tale procedura sarà necessario procedere preliminarmente alla autenticazione notarile del documento.

#### 3. PROCEDIMENTO SOMMARIO DI INGIUNZIONE

Consente al creditore di ottenere un accertamento sommario del proprio credito. In ragione delle semplificazioni procedurali potranno essere utilizzati solamente in presenza dei presupposti previsti dalla legge.

#### 4. PROCEDIMENTO ORDINARIO

Si attiva al fine di accertare il proprio credito in giudizio (con tempi più lunghi rispetto ai procedimenti sommari) e ottenere un provvedimento (sentenza esecutiva) che permetta di procedere con l'esecuzione in danno del debitore. In materia commerciale, negli EAU, l'avvio del procedimento ordinario è subordinato ad un precedente tentativo di conciliazione tra le parti dinanzi ad un *Comitato di Conciliazione* nominato dal Ministero della Giustizia. In caso di esito negativo, si potrà iniziare il procedimento ordinario che si articola in n. 3 gradi di giudizio (due di merito e uno di legittimità).

## 5. PROCEDURE CONCURSUALI

Le principali procedure concorsuali sono:

- **Protective Composition:** è una procedura che mira a facilitare il salvataggio di un'impresa aiutando un debitore a raggiungere un accordo con i suoi creditori. L'accordo deve essere raggiunto entro tre anni dall'ammissione del tribunale, ma può essere prorogato di altri tre anni con l'approvazione del creditore.
- **Insolvency with restructuring:** i debiti della società sono ristrutturati con l'approvazione dei creditori e la supervisione dei tribunali. La durata della procedura varia dai 5 a 8 anni.
- **Insolvency and liquidation:** si ricorre a tale procedura nel caso in cui le precedenti sopradescritte non siano appropriate, non approvate o risolte.

## AGGIORNAMENTI COVID-19

- Tribunali: operativi
- Sistema postale e bancario: operativi ma con orari ridotti
- Debt collection B2B e B2C: nessuna restrizione
- Misure post Covid-19: possibilità di ricorrere alla *preventative composition* per le società che non possono essere dichiarate fallite, ma desiderano ottenere l'assistenza del tribunale per estinguere i debiti e compensare il proprio debito.